

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
A NORMA DEL D.lgs. 231/2001**

PARTE SPECIALE

	Numero	Approvazione	Data
REVISIONE	01	Consiglio di Amministrazione	22/10/2020
REVISIONE	00	Consiglio di Amministrazione	03/07/2014

SOMMARIO

0. Modifiche introdotte rispetto alla precedente edizione del Modello parte speciale.	4
1. Delineazione delle fattispecie normative di responsabilità della Società con riferimento ai reati-presupposto	4
2. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01). - Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. (art. 25, D.lgs. 231/01) - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies, D.lgs. 231/01)	5
2.1 Considerazioni esplicative	5
2.2 Attività sensibili	7
2.3 Procedure	8
3. Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 modificato dalla Legge 69/2015.- Reati Tributari (art.25 - quinquiesdecies) Articolo introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157)	9
3.1 Considerazioni esplicative	9
3.2 Attività sensibili	13
3.3 Procedure	14
4. Reati di falso nummario - le falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09].	15
4.1 Considerazioni esplicative	15
4.2 Attività sensibili	15
4.3 Procedure	15
5. Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014]. Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).	16
5.1 Considerazioni esplicative	16
5.2 Attività sensibili	19
5.3 Procedure	19
6. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].	20
6.1 Considerazioni esplicative	20
6.2 Attività sensibili	21
6.3 Procedure	21
7. Delitti contro la personalità individuale - (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 e modificato dal Decreto n. 39 del 4 marzo 2014]. / Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs.109/2012, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che ha modificato il Testo Unico Immigrazione. - Art. 22, comma 12 del D.lgs. n. 268/1998] e Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies: D.lgs. 231/01)	21
7.1 Considerazioni esplicative	21

7.2	Attività sensibili	24
7.3	Procedure	24
8.	<i>Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123].</i>	24
8.1	Considerazioni esplicative	24
8.2	Attività sensibili	25
8.3	Procedure	25
9.	<i>Reati informatici e trattamento illecito di dati - (art. 24 bis D.lgs. 231/01).[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].</i>	25
9.1	Considerazioni esplicative	25
9.2	Attività sensibili	28
9.3	Procedure	28
10.	<i>Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09].</i>	28
10.1	Considerazioni esplicative	28
10.2	Attività sensibili	30
10.3	Procedure	31
11.	<i>Reati commessi in violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09].</i>	32
11.1	Considerazioni esplicative	32
11.2	Attività sensibili	33
11.3	Procedure	33
12.	<i>Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/01), [aggiunto dall'art. 4, comma 2, L. n. 116/2009, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 121/2011].</i>	34
12.1	Considerazioni esplicative	34
12.2	Attività sensibili	38
12.3	Procedure	38
13.	<i>Altri reati presupposto</i>	38

0. Modifiche introdotte rispetto alla precedente edizione del Modello parte speciale.

La presente edizione 01 del Modello di organizzazione gestione e controllo a norma del D.lgs. 231/2001 - Parte Speciale emessa il 22/10/2020 sostituisce ed annulla l'edizione 00 del 03/07/2014.

Le modifiche introdotte derivano da una rivisitazione completa del modello per adeguarlo alla realtà organizzativa della società e per prendere in considerazione tutti i reati presupposto inseriti all'interno del D. Lgs.231/01.

1. Delineazione delle fattispecie normative di responsabilità della Società con riferimento ai reati-presupposto

Le parti che seguono sono una sintesi dei principali reati presupposto classificati per aree; tali reati sono collegati in modo diretto alle attività svolte ed alle funzioni della società coinvolte.

Inoltre, sono riportate in modo dettagliato le azioni previste dal Modello come comportamenti preventivi e di controllo sulle suddette attività e processi.

Per scelta si è deciso di prendere in considerazione tutti i reati presupposto propri del D.lgs 231/01 sebbene nell'ambito di Società NUOVENERGIE SpA non tutti abbiano lo stesso livello di criticità. Nel dettaglio risultano, seppur astrattamente, maggiormente realizzabili:

- i reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01);
- i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs. 231/01); [Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 69 del 27 maggio 2015];
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4];
- i reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 , modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];
- i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123];
- i reati informatici e trattamento illecito di dati - (art. 24 bis D.lgs. 231/01). [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7];
- i reati tributari (art.25-quindecies D.lgs. 231/01);

Una sintesi dei reati è presente anche nella valutazione dei rischi che prevede un maggiore dettaglio sulle attività potenzialmente sensibili, sulle funzioni coinvolte nelle suddette attività/processi, sulle azioni preventive già messe in atto da Società NUOVENERGIE SpA e sul livello di rischio di incorrere nel reato presupposto con l'identificazione di tutto ciò che può essere sviluppato per ridurre il rischio ad un livello accettabile.

Nella predisposizione del Modello, si è scelto di raggruppare i reati in modo da rendere maggiormente coerente l'analisi con i processi aziendali, non seguendo dunque la successione degli articoli propri del D.lgs. 231/01 che vengono comunque puntualmente richiamati nella disamina dei delitti.

Al fine di facilitare la lettura del presente documento sono state introdotte considerazioni esplicative per ogni gruppo di reati esaminato.

2. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01). - Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. (art. 25, D.lgs. 231/01) - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies, d.lgs. 231/01)

2.1 Considerazioni esplicative

Le fattispecie principali di reato previste dal primo articolo sono:

- malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 ter c.p.);
- truffa ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986;

I reati nell'art 24 sono volti a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, tanto nel momento "genetico" in cui viene richiesta ed ottenuta l'erogazione pubblica, quanto in quello "esecutivo" della sua corretta utilizzazione. In un caso, sono punite le condotte con cui viene alterato il processo decisionale dell'Ente erogante, nell'altro caso assume invece rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto alle finalità di interesse pubblico che ne avevano giustificato l'erogazione (art. 316 bis c.p. art. 316 ter c.p.);

Gli altri reati dello stesso articolo sanzionano le ipotesi nelle quali la volontà dell'ente pubblico sia stata deviata dal comportamento fraudolento del soggetto agente, che abbia il fine di ottenerne un vantaggio patrimoniale. Le fattispecie sono ad esempio configurabili quando si sviluppano operazioni di acquisto/vendita, somministrazione o fornitura di qualsivoglia servizio o consulenza da parte della P.A. od alla P.A. (art.640 c.p.)

La frode informatica può considerarsi un'ipotesi speciale di truffa, caratterizzata dalla circostanza che, in luogo degli artifici e raggiri usati per indurre in errore una persona fisica, creandole una falsa rappresentazione della realtà, la condotta fraudolenta ha come destinatario diretto un sistema informatico o telematico, di cui vengono alterati il funzionamento o i dati. Per l'espresso dettato dell'art. 24 del Decreto, la frode informatica rileva ai fini dell'applicazione di sanzioni per la persona giuridica solo quando sia commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

L'art. 356 c.p. può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato. Il bene tutelato è il buon andamento della pubblica

amministrazione. La frode si manifesta non solo in artifici o raggiri, ma anche nelle ipotesi in cui il contraente operi nell'esecuzione del contratto in malafede con l'intento di recare danno alla parte obbligata nei suoi confronti.

Nell'art 25 del decreto sono puniti i seguenti reati:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti della corruzione (art. 319 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato (ad eccezione del peculato d'uso) ex art. 314, c. 1, c.p.
- peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p.;
- abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.;
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Per i reati riferiti all'art. 25 l'elemento caratterizzante delle fattispecie di reato è costituito dall'accordo, intervenuto tra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per compiere, omettere o ritardare un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

La retribuzione fornita o promessa al funzionario pubblico può consistere non solo in denaro, ma anche in qualsiasi altro vantaggio.

Oggetto dell'accordo corruttivo può essere tanto un atto dovuto, ad esempio per velocizzare una pratica di competenza del soggetto il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto, quanto un atto contrario ai suoi doveri tipo garantire l'aggiudicazione di una gara, falsandone gli esiti.

Ipotesi peculiare è quella della corruzione in atti giudiziari, configurabile nell'ipotesi in cui, al fine di conseguire un risultato favorevole nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo, venga corrotto un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma ad esempio anche un cancelliere o altro funzionario).

Si tratta di un reato per il quale è prevista la punibilità tanto del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio 'corrotto', quanto del privato 'corruttore'.

Il privato è punito, altresì, anche nel caso di istigazione non accolta, quando cioè in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare l'atto del suo ufficio.

Nel reato di concussione, al contrario, non vi è un accordo tra il funzionario ed il privato, ma anzi il primo, avvalendosi della sua posizione di preminenza, costringe il privato a dare o promettere denaro o altri vantaggi.

È punito inoltre anche il pubblico ufficiale che induce il privato a pagare o a dare altre utilità abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

Si consideri in questo gruppo di reati anche l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Questo caso contempla l'ipotesi in cui chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona che è chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha anche la facoltà di non rispondere

2.2 Attività sensibili

In riferimento al rischio di incorrere nei reati dell'art.24 riferite alla malversazione e indebita percezione dei finanziamenti, le aree sensibili identificate siano:

- **La gestione dei rapporti con la Pubblica amministrazione finalizzati all'ottenimento di contributi e finanziamenti;**
- **La gestione del finanziamento conseguito in termini di modalità di utilizzo dello stesso;**

In riferimento ai reati di truffa e frode, contemplati nel medesimo articolo, si ritiene che le condotte previste siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite di:

- **rapporti commerciali con Enti pubblici qualora si partecipi o si abbiano contatti con esponenti delle società partecipate o in controllo pubblico in qualità di clienti;**
- **gestione sistemi informatici: Accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per la comunicazione di dati fiscali dell'azienda; accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per la comunicazione di dati previdenziali dell'ente; Accesso alle banche dati pubbliche etc.**

Con riferimento alla tipologia dei reati considerati dall'art. 25 (corruzione e concussione) i settori della Società maggiormente interessati sono quelli che si occupano in via diretta dei rapporti con la pubblica amministrazione ai fini:

- **della richiesta di eventuali autorizzazioni, erogazioni pubbliche, finanziamenti, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, eventuale partecipazione a gare di appalto.**

Nello specifico, nella realtà di Società, vi può essere interazione con la Pubblica amministrazione per:

- **la gestione di attività relativa a enti come ARERA, Regione, Provincie, Comuni, Agenzia delle Entrate, Prefettura etc.;**
- **la gestione degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali relativi al personale assunto, in forza e dimissionario nei confronti degli enti pubblici (INPS, INAIL, ecc.);**
- **la gestione degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e relazioni e rapporti con gli enti di controllo locali / territoriali deputati alla vigilanza in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti (VV.FF, ATS etc.);**
- **la gestione dei rapporti con enti particolari, ad esempio il Garante della Privacy etc.;**

- **la Gestione degli adempimenti e rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici in materia fiscale;**
- **la Gestione dei rapporti con le competenti autorità giudiziarie, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito del contenzioso giudiziale;**

Ci sono poi attività che possono essere definite sensibili poiché sono considerate a supporto ossia attività “preparatorie”, indispensabili per la commissione dei reati di corruzione.

L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrapproduzione.

Ne deriva che una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili.

Potendosi configurare il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui invece di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi “in natura” (ad es., gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell'azienda, possano essere destinati all'uso personale del funzionario stesso), anche la complessiva gestione del patrimonio della Società deve essere inclusa tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- **Affidamenti di lavori, servizi e forniture compresi incarichi e nomine/Affari legali e contenzioso;**
- **Entrate, spese e patrimonio e gestione flussi finanziari (in particolare gestione del ciclo attivo e passivo, gestione di collaboratori esterni, gestione della piccola cassa, gestione delle note spesa e spese di rappresentanza, gestione dell'assegnazione di premi e bonus, gestione dei beni aziendali);**

Per il reato proprio dell'art. 25- decies, l'attività a rischio si manifesta solo nell'ipotesi che ci sia la necessità di rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria durante indagini preliminari o procedimenti penali.

Tutte le funzioni della Società possono intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione a differenti livelli. In generale tali funzioni sono il CdA, Direzione, Billing, Amministrazione, Area commerciale, Contact Center.

2.3 Procedure

Oltre al Codice Etico in cui vi è una chiara identificazione delle regole di comportamento da seguire per evitare il rischio di incorrere nei reati introdotti dall'Art 24 e 25 e 25- decies; il Modello prevede:

- **una procedura che specifica come sono richiesti e come sono gestiti i finanziamenti**
- **una procedura che descrive come sono gestiti i rapporti con la Pubblica Amministrazione**
- **il regolamento gestione della cassa, note spese, auto aziendale etc.**

Ai fini della prevenzione del reato di frode informatica, sono posti inoltre, i seguenti presidi:

- un Book Mappa hardware dove viene mappato software e hardware;
- I gestionali BLUCRM per sportello billing contabilità etc.;
- I documenti connessi alla protezione dei dati personali (registro trattamenti e informative privacy etc.);
- Un sistema sotto controllo di distribuzione del cellulare ai dipendenti;

3. Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 modificato dalla Legge 69/2015.- Reati Tributari (art.25 - quinquesdecies) Articolo introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157]

3.1 Considerazioni esplicative

La categoria reati che assume rilevanza con riferimento alla tipologia di attività societaria svolta comprende principalmente i reati di:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34);
- impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190].
- Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 c.c.)

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha appostato modifiche al reato di false comunicazioni sociali e delle “modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”.

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett. a) del D.Lgs.231/01 rinvia al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, “fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previsti dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero

omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.” E che punisce allo stesso modo tali soggetti “anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”. Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell’ Società è stato elevato rispetto al passato.

La legge 69/2015 ha introdotto anche due nuovi reati-presupposto rappresentati dalla nuova fattispecie contenuta nell’articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) e l’articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate).

Per quanto riguarda il reato di “Falso in prospetto” (art. 2623 c.c. - disposizione abrogata e ora trasfusa nell’art. 173-bis del Testo Unico sulla Finanza) si risponde all’esigenza di distinguere la falsificazione di “prospetti” e di “documenti”, dalla falsificazione di comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli 2621 e 2622 cod. civ.. Tale reato punisce la condotta di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto ed allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Il legislatore non ha attuato un coordinamento tra l’art. 173-bis e il D. Lgs. 231/01.

L’art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione” (l’art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34) punisce la condotta che si concreta nelle false attestazioni o nell’occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’ Società da parte dei responsabili della revisione; i soggetti attivi non sono i responsabili dell’ Società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell’ Società e i suoi dipendenti che possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

Per quanto attiene all’ art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”, il reato si realizza allorché gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori dell’ Società, tuttavia i soci possono essere chiamati a rispondere, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., nel caso in cui abbiano svolto un’attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

La fattispecie dell’art. 2627 c.c. consiste invece nella ripartizione degli utili o degli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

L’art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante” punisce l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, fuori dai casi consentiti dalla legge, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, in questo caso sono puniti anche gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante.

La fattispecie esaminata dall’ art. 2629 c.c. si realizza attraverso l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Per quanto riguarda l’ “Omessa comunicazione del conflitto di interessi” la legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per
Modello Parte Speciale rev. 01 del 22/10/2020

l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'Società).

Il reato contemplato dall'art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale" si realizza attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio dell'Società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

La fattispecie esaminata dall'art. 2633 c.c. incrimina la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori; soggetti attivi del reato sono solamente i liquidatori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

L'impedito controllo contemplato dall'art. 2625 c.c., punisce la condotta che consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione

La condotta esaminata dall'art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea" prevede che sia punita la determinazione, con atti simulati o fraudolenti, della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

La fattispecie ripresa nell'art. 2637 c.c. "Aggiotaggio" punisce il comportamento di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. Anche questa fattispecie è strutturata come reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

L'art. 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza" può consistere in due distinte ipotesi di reato. La prima ipotesi consiste nell'espone fatti materiali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'occultare, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; la punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'Società per conto di terzi. La seconda ipotesi punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza. Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

L'art. 2635 "Corruzione tra privati" punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, Il fatto può essere commesso anche da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2635. Bis c.c. ossia l' Istigazione alla Corruzione tra privati punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La stessa pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Il D.L. 124/2019 (convertito con modificazioni nella L. 157/2019), ha incluso fra i reati presupposto, da cui consegue la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche i reati tributari di matrice fraudolenta, a seguito delle "spinte" in tal senso provenienti dalla Direttiva europea 2017/1371/UE e dalla conseguente legge di delegazione europea per il 2018 (L. 117/2019).

Gli illeciti amministrativi da reato configurati nell'art. 25 quinquiesdecies D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (introdotti dalla Legge 157/2019)

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di invadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

Nella disciplina previgente tali reati venivano considerati nel contesto 231 solo indirettamente, tramite altre fattispecie di reato presupposto, quali per esempio l'associazione a delinquere ex articolo 416 c.p. o i reati di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio ex articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p.. Oggi il compimento delle fattispecie di reato sopra citate comporta invece autonomamente l'insorgere della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01, con applicazione all'Ente di sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e di sanzioni interdittive che arrivano a contemplare il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2 Attività sensibili

Ai fini della commissione dei reati societari e, nel dettaglio, per quanto attiene agli art. 2621, 2622 c.c., art. 2624 c.c., art. 2625 c.c., art. 2626 c.c., art. 2627 c.c. e art. 2629 c.c., si individuano le seguenti attività a rischio per NUOVENERGIE SpA:

Le entrate, spese e patrimonio e flussi finanziari in termini di:

- **Gestione e coordinamento delle attività legate alle informazioni della società;**
- **Situazioni periodiche chiusure annuali;**
- **Fascicolo di Bilancio (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione sul Governo Societario);**
- **Gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli Organi Sociali ed ai rapporti tra gli stessi;**
- **Gestione contabilità fornitori (anagrafica fornitori e fatture passive);**
- **Gestione contabilità clienti (anagrafiche clienti e fatture attive);**
- **Gestione della contabilità generale (compresa la manutenzione del piano dei conti e le scritture di prima nota);**

in via eventuale:

- **operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione);**
- **messa in liquidazione;**
- **attività di investimento.**

Per quanto attiene all'articolo all' Art. 2635 e 2635 bis, l'attività sensibile è da considerarsi la:

- **Gestione dei rapporti con gli enti terzi privati come gli agenti/agenzie**

Non risultano invece neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società i reati contemplati dagli articoli 2623 c.c. 2628 c.c. 2629-bis, 2632 c.c., 2633 c.c. 2636 c.c., 2637 c.c. e 2638 c.c. ma si tengono comunque sotto controllo le attività riferite ai rapporti con:

- **Certificatori ed enti di controllo privati;**
- **Istituti di credito, bancari e/o assicurativi (Gestione dei rapporti con istituti bancari e/o assicurativi per la richiesta di finanziamenti, garanzie, fidejussioni);**

In merito ai reati tributari le aree a rischio risultano essere:

Gestione Entrate, spese e patrimonio e flussi finanziari in termini di

- **Redazione bilancio di esercizio;**
- **Redazione dichiarazioni fiscali;**
- **Elaborazione scritture contabili;**
- **Emissione fatture;**
- **Versamento imposte e tasse;**
- **Gestione dei rapporti con i fornitori;**
- **Archiviazione documentazione contabile;**

3.3 Procedure

Oltre al Codice Etico a cui si devono attenere tutti i dipendenti coinvolti nella formazione del bilancio o di altri documenti similari, il Modello prevede procedure specifiche per l'amministrazione e la contabilità.

Nello specifico NUOVENERGIE SpA per evitare il rischio di incorrere nei reati sopra citati ha implementato:

- **il Codice Etico;**
- **controlli amministrativi e contabili basati sui principi di autorizzazione e separazione dei compiti;**
- **verifiche periodiche effettuate da Società di Revisione e dal Collegio Sindacale;**
- **Tariffe determinate dall'ARERA e il Regolamentato "Codice di rete dei distributori";**
- **Indagini fatte periodicamente da ARERA (statistiche prezzi medi periodicità fatturazione consumi);**
- **Il Planning annuale per lo scadenziario delle fatture clienti;**
- **Procedura per il recupero della morosità e redazione di report gestionali periodici;**

Per il reato di corruzione tra privati, valgono le stesse indicazioni emesse per eliminare il rischio di incorrere nel reato di corruzione nei confronti della Pubblica amministrazione, richiamate nel paragrafo 2.3 del presente Modello.

Per i reati tributari sono invece in essere e/o implementate:

- **le verifiche periodiche da parte degli organi di controllo (Società di Revisore – Collegio sindacale);**
- **il supporto tecnico da parte dei consulenti contabili, fiscali e paghe ed una accurata analisi dei CV ed in forza di una specifica lettera di incarico;**
- **una procedura che specifica come è gestita la scelta e l'affidamento di forniture ed incarichi**
- **il regolamento di gestione della cassa, note spese, auto aziendale etc.**

4. Reati di falso nummario - le falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09].

4.1 Considerazioni esplicative

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete – (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

4.2 Attività sensibili

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentate siano difficilmente realizzabili nell'ambito di NUOVENERGIE SpA e che siano astrattamente ipotizzabili solo i reati riportati nell'art. 457 c.p. e nell'art. 464 c.p.

Le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati sono:

- **Gestione di flussi di denaro contante;**
- **Utilizzo marche da bollo;**

4.3 Procedure

Il basso importo del valore delle marche da bollo utilizzate riduce il rischio di incorrere nei reati applicabili di questa famiglia, così come l'applicazione delle regole inserite nel Regolamento gestione della cassa, note spese, auto aziendale etc..

5. Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014]. Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

5.1 Considerazioni esplicative

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

(*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

I reati di criminalità organizzata sono raggruppabili in due tipologie ossia i delitti di criminalità organizzata previsti dal Codice penale e i delitti di criminalità organizzata previsti dal codice di procedura penale e da leggi speciali.

Nel primo gruppo abbiamo l'art. 416 "Associazione per delinquere" in cui si configura un reato di tipo associativo, caratterizzato dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso. Il reato si realizza anche nelle ipotesi in cui funzionari e dipendenti, nell'interesse dell'Società, instaurino rapporti di natura commerciale o finanziaria con società o soggetti terzi "a rischio" oppure eseguano operazioni di finanziamento per perseguire gli scopi dell'organizzazione criminale. L'art. 416-bis "Associazione di tipo mafioso" oltre a delineare un reato di tipo associativo è caratterizzato dalla realizzazione di delitti e anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, dal perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri e, infine, dal turbamento del libero esercizio del voto.

Si precisa che un'associazione è di tipo mafioso qualora utilizzi il "metodo mafioso" per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi "la forza intimidatrice" e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione

di “assoggettamento e omertà” nei confronti dell’associazione stessa in virtù dell’intimidazione da questa esercitata.

Nell’art. 416-ter “Scambio elettorale politico-mafioso” si configura una condotta che si differenzia da quella descritta nell’art. 416-bis poiché consiste nel procacciarsi promesse di voto nelle competizioni elettorali in cambio di denaro mediante il sostegno intimidatorio dell’associazione mafiosa.

Nell’art. 630 “Sequestro di persona a scopo di estorsione” è punita la condotta criminosa che consiste nella privazione della libertà di una persona finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto come prezzo della liberazione dell’ostaggio; il reato, tuttavia, si consuma indipendentemente dalla realizzazione del profitto.

Nel secondo gruppo sono annoverati invece i delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra e di esplosivi (Art. 407 comma 2 lett. A - n. 5 c.p.p.) per il quale si precisa che la responsabilità amministrativa dell’ente risulta limitata alla realizzazione delle seguenti condotte: illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione, porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine e più armi comuni da sparo.

Del secondo gruppo fa parte anche l’Art. 74 DPR n. 309 del 1990 “Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope” in cui per l’appunto si sanciscono le pene relative alla condotta di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’art. 25-octies, D.lgs. 231/01 contempla i reati di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.).

L’art. 648 c.p. punisce chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. L’art. 648 bis c.p. contempla quel reato che consiste nel compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità (ossia ogni vantaggio non solo economico, ma anche personale) di provenienza illecita, permettendone la riutilizzazione degli stessi. Esempio di atti diretti ad ostacolare l’identificazione delle risorse citate è il passaggio della titolarità dei beni di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro, ovvero rimpiazzare il denaro di provenienza illecita con denaro pulito. L’art. 648 ter c.p. rispetto a quello di riciclaggio che prevede la sostituzione, il trasferimento ovvero operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze delittuose, risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, dei beni o altra utilità, perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. L’art. 648 ter-1 è stato introdotto dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. In particolare, l'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001: a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».

Il reato di autoriciclaggio consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche (anche lecite), finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di attività illecite.

Tale condotta si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale e l'appropriazione di beni sociali. Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività (anche lecite), finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di precedente delitto o reato.

Nota: il reato non si applica nel caso di utilizzo personale. È da ricordare che la società non opera in campi a maggior rischio (settore del credito) previsti dalla legge stessa attraverso le aggravanti.

Dal punto di vista sanzionatorio, dunque, alle nuove sanzioni penali a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1, si accompagna, in via autonoma, anche la sanzione amministrativa a carico dell'ente.

In riferimento ai reati transnazionali:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Possono essere raggruppati in due tipologie ossia i reati transnazionali previsti dal codice penale in cui inseriamo l'art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale) che presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi è il sospetto che abbia compiuto un delitto, ovviamente ad esclusione dell'autore del favoreggiamento, e reati transnazionali previsti da leggi speciali.

La prima fattispecie presuppone due requisiti fondamentali:

- preesistenza di un delitto punito con la pena dell'ergastolo o della reclusione;
- mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377-bis c.p.;

L'oggetto della condotta incriminata consiste nel:

- tenere un comportamento, attivo od omissivo, idoneo a sviare o ritardare le indagini dell'autorità giudiziaria;

- tenere un comportamento volto a vanificare o intralciare le attività finalizzate all'applicazione di misure pre cautelari o cautelari, quali l'arresto, il fermo o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare.

Non è punito "l'auto favoreggiamento" che si realizza quando il soggetto attivo favorisce un terzo col solo fine di sviare le indagini dalla propria persona.

Nel secondo gruppo abbiamo l'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 dove tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; l'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e l'art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, legge in cui si sanciscono le pene relative alle condotte delittuose in materia di immigrazione clandestina e sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero.

5.2 Attività sensibili

Si ritiene che le condotte previste dai reati Art. 416, Art. 416 bis e Art. 416 ter proprie dei reati di criminalità organizzata siano astrattamente rilevanti nell'ambito di Società. Le attività in cui si possono realizzare sono:

- **l'acquisizione e progressione del personale - assunzione del personale;**
- **le entrate, spese e patrimonio -Gestione dei flussi finanziari;**
- **la gestione dei rapporti con gli Enti terzi Privati anche per la creazione di ATS etc.;**
- **l'affidamenti di lavori, servizi e forniture;**
- **il processo di billing;**

Le condotte previste dagli altri articoli dell'art. 24-ter ossia Art. 630 e i delitti di criminalità organizzata previsti dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali non risultano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'Società.

Per quanto attiene all'articolo 25-octies, D.lgs. 231/01 le attività sensibili sono:

- **la gestione dei beni Società;**
- **i rapporti con le Parti terze (es. cooperative- partner -fornitori);**
- **la gestione dei contratti di acquisto e/o di vendita;**
- **la gestione e il pagamento dei tributi;**

Per i reati transazionali è considerato sensibile quello contemplato dall'art. 378 c.p mentre non sono ipotizzabili i reati transazionali previsti dalle leggi speciali.

Nel dettaglio l'attività a rischio è riferita a:

- **gestione dei rapporti con gli Enti terzi Privati anche per la creazione di ATS etc.;**

5.3 Procedure

Per salvaguardarsi dall'incorrere in tutte le tipologie di reato considerate sensibili per la propria realtà, NUOVENERGIE SpA ricorre alla:

- **presenza di contratti/ordini a supporto del pagamento delle prestazioni;**
- **Effettuazione dei pagamenti dopo aver verificato la piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;**
- **Codice Etico;**
- **Tariffe determinate dall'ARERA e Regolamentato "Codice di rete dei distributori";**
- **Indagini fatte periodicamente ad ARERA (statistiche prezzi medi periodicità fatturazione consumi);**
- **Job description;**
- **Procedura che specifica come sono gestite le assunzioni;**
- **Procedura che specifica come è gestita la scelta e l'affidamento di forniture ed incarichi;**
- **Regolamento gestione della cassa, note spese, auto aziendale etc.;**

6. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

6.1 Considerazioni esplicative

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

L'art 270- bis c.p. contempla due distinte ipotesi criminose:

- la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (comma 1);
- la partecipazione a siffatte associazioni (comma 2).

L'Art. 2 Convenzione di New York 9 dicembre 1999 (Finanziamento del terrorismo) in esame, richiamato dall'art. 25-quater, obbliga gli Stati contraenti a punire tutti gli atti con i quali un soggetto volontariamente procura od utilizza direttamente o

indirettamente fondi che possano essere impiegati al fine di compiere un atto terroristico, ossia un atto volto a provocare morte o lesioni ad un civile, o ad altra persona non coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell'atto è quello di intimidire un popolo o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o a non fare qualcosa (esempi di atti terroristi sono: dirottamenti di aeromobili o navi, esplosione di ordigni, sequestro di ostaggi etc.).

6.2 Attività sensibili

Ai fini della commissione del reato di creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si individuano come attività a rischio:

- **le Sponsorizzazioni, le erogazioni liberali e omaggi**

I reati di azione e fiancheggiamento materiale con finalità di terrorismo non sono ipotizzabili per l'Società, mentre potrebbero esserlo i reati di finanziamento diretto ovvero indiretto, attraverso la messa a disposizione di fondi mediante accantonamento illecito di denaro (art 270- bis c.p.: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).

6.3 Procedure

NUOVENERGIE SpA al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati assicura che i pagamenti avvengono solo con presenze contrattuali / ordini e esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale inoltre le attività in quest'ambito si sviluppano seguendo specifici piani di marketing e, per la gestione delle attività di sponsorizzazione, donazione etc. è prevista una specifica procedura.

7. Delitti contro la personalità individuale - (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 e modificato dal Decreto n. 39 del 4 marzo 2014]. / Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs.109/2012, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che ha modificato il Testo Unico Immigrazione. - Art. 22, comma 12 del D.lgs. n. 268/1998] e Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies: D.lgs. 231/01)

7.1 Considerazioni esplicative

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) ;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);

- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro- (art.603 bis c.p.);

Nell' art. 600 c.p. la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di immigranti. Tale ipotesi di reato si estende non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio di un fornitore).

L'art. 600 bis c.p. punisce chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti o compia atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica,

L'art. 600 ter c.p. (Pornografia minorile) punisce chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico e chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonda o pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, chiunque, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito il materiale pornografico.

L'art. 600 quater "Detenzione di materiale pornografico" punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto,

L'art. 600 quarter.1. c.p. (Pornografia virtuale) specifica che le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

Con il d.lgs. 39/14 è stato inserito nel catalogo dei reati presupposto il delitto di cui all'articolo 609-undecies c.p. "Adescamento di minorenni", reato inserito nel codice penale dall'art. 4, comma 1, lett. z), della legge 1 ottobre 2012, n. 172. L'art. 609-undecies c.p. punisce ogni comportamento volto a carpire la fiducia del minore degli anni sedici, finalizzato alla commissione di reati di pedofilia e di pedopornografia, nonché alla riduzione in schiavitù dello stesso.

L'art. 600 quinquies c.p. (Iniziativa turistiche) punisce invece chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività

L'art. 601 c.p. (Tratta di persone) punisce chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno

L'art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi) punisce invece chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

L'art.603 bis c.p (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nei confronti di chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
- previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- il rafforzamento dell'istituto della confisca;
- l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di caporalato: la sanzione pecuniaria prevista va da 400 a 1.000 quote (l'importo di una quota varia da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro);
- l'adozione di misure cautelari relative all'Società agricola in cui è commesso il reato;
- l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
- il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
- il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

L'Art 25 duodecies del decreto specifica che: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

La responsabilità è stata estesa agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare superi certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, identificati nel D.lgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

Art 12 comma commi 3, 3 bis e 3 ter, 5 del D.lgs. n. 268/1998 specifica che: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è

punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita ...”.

Come reato considerato nell'art 25 terdecies riferito al Razzismo e xenofobia si prende in considerazione l'Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

7.2 Attività sensibili

Dei reati sopra identificati risultano seppur astrattamente applicabili solo quelli contemplati dagli art. 600 e 600 quater c.p. e quello richiamato nell'articolo 25 duodecies.

Ai fini della commissione del reato in esame, con riferimento alla realtà operativa di NUOVENERGIE SpA, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- Acquisizione e progressione del personale;
- Affidamenti di lavori, servizi e forniture quando il personale del fornitore opera all'interno (che utilizzino anche personale straniero);
- Gestione sistemi informatici in termini di accesso a siti internet;

7.3 Procedure

NUOVENERGIE SpA si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- **attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;**
- **astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;**
- **prevedere nel Codice Etico principi volti a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;**

È inoltre predisposta:

- **una procedura che specifichi come sono gestite le assunzioni;**
- **una procedura che specifichi come è gestita la scelta e l'affidamento di forniture ed incarichi;**
- **una procedura che regolamenti l'utilizzo dei sistemi informatici (accessi, regole per la gestione del software etc.);**

8. Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123].

8.1 Considerazioni esplicative

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.).

Con l'introduzione nel Decreto legislativo 231 del 2001 dell'art. 25 septies, da ultimo modificato dall'art. 300 Decreto legislativo 81 del 2008 e dal Decreto legislativo 106

del 2009, assumono rilevanza i comportamenti colposi tenuti in violazione delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro che abbiano cagionato lesioni colpose gravi o gravissime ovvero la morte di soggetti che prestano la propria attività in via diretta o anche indiretta (ad esempio nel caso di subappalti) in favore dell'Ente.

8.2 Attività sensibili

Poiché tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e numero di dipendenti, soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D.lgs. 81/2008; gli stessi devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello.

Le attività sensibili per la commissione di questa tipologia di reati sono individuate nelle attività svolte per l'applicazione degli adempimenti richiesti dalla normativa per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, nonché la gestione del personale dipendente e dei luoghi di lavoro per quanto attiene alla salute e sicurezza.

8.3 Procedure

Oltre al Codice Etico è presente un sistema di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 aggiornato e sotto controllo e Piano di emergenza condiviso con prove di evacuazione periodica.

Si presta particolare attenzione alla formazione obbligatoria

9. Reati informatici e trattamento illecito di dati - (art. 24 bis D.lgs. 231/01).[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].

9.1 Considerazioni esplicative

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'art. 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati.

I reati informatici così richiamati per comodità espositiva sono raggruppabili nelle seguenti tipologie:

1. Reati informatici
2. Reati commessi attraverso l'uso di un sistema informatico

La condotta citata nell'art. 615-ter. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" consiste nell'introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico; con il termine "abusivamente" si intende un comportamento illegittimo del soggetto agente che compie, pertanto, l'azione senza alcun permesso. Si precisa che il sistema informatico è quello destinato alla elaborazione dei dati e alla loro utilizzazione, mentre il sistema telematico è un mezzo attraverso il quale i sistemi informatici sono gestiti a distanza, mediante reti di comunicazione. È un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, di mera condotta in quanto si perfeziona nella semplice esecuzione dell'azione illecita e a forma libera.

Dal punto di vista del concorso di reati, si può pensare ad una duplice imputazione anche per il reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.); questo reato, tuttavia, presuppone necessariamente la manipolazione del sistema, elemento che invece non è necessario per la consumazione del reato in esame. Si precisa inoltre che il reato presuppone l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, caratteristica che invece non ricorre nel reato di frode informatica.

Nell'art. 615-quater. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici", l'interesse tutelato è analogo a quello dell'articolo precedente. L'elemento consiste nel procurarsi abusivamente (ovvero agire per venire a conoscenza in maniera illegittima), riprodurre (ovvero eseguire una copia il più fedele possibile all'originale), diffondere (ovvero mettere a disposizione della collettività generale, attraverso i mezzi di pubblica informazione, la possibilità di percepire la notizia o il dato), comunicare (ovvero trasmettere la notizia o il dato a qualcuno), consegnare (ovvero dare materialmente la cosa a qualcuno) e fornire indicazioni o istruzioni (ovvero trasmettere a taluno informazioni rilevanti relative ad un determinato dato). L'oggetto della condotta non si riferisce a qualsiasi dato o notizia, ma in particolare ai codici, parole chiave, o qualunque altro strumento idoneo a permettere al soggetto di entrare in sistemi informatici e telematici protetti da sistemi di sicurezza. Il reato può essere commesso da chiunque, il reato si consuma solo se l'azione si svolge nelle modalità indicate dal legislatore. Il tentativo non è punibile.

L'art. 615-quinquies. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico sanziona non soltanto le condotte afferenti ai "programmi informatici", ma anche l'utilizzo illecito di "apparecchiature" e "dispositivi" in grado di danneggiare un sistema informatico, ovvero di alterarne il funzionamento.

La nuova formulazione della norma amplia nettamente le condotte perseguibili, sanzionando non, solo chi diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione programmi, apparecchiature o dispositivi, ma altresì chi produce, importa, si procura ovvero riproduce tali software o hardware.

L'art. 617-quater. -Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche ha un contenuto pressoché identico a quelli di cui all'articolo 617 c.p., volendo il legislatore soltanto colmare il vuoto normativo con riferimento alle intercettazioni attraverso elaboratori elettronici.

L'interesse tutelato rimane, pertanto, quello della segretezza e inviolabilità delle comunicazioni.

L'art. 617-quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, similamente all'articolo 617-quater, estende la punibilità della condotta illecita prevista dall'articolo 617-bis alle comunicazioni effettuate tramite un sistema informatico o telematico.

L'elemento consiste nell'installare ovvero nel mettere in opera strumenti tecnici atti ad intercettare (inserirsi in una comunicazione e riceverla all'insaputa del mittente e del destinatario), impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Per l'art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici la disposizione è stata novellata dalla legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Il legislatore ha precisato con maggior chiarezza le modalità della condotta di danneggiamento, includendovi anche la cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni dati e programmi (attività che avrebbero comunque potuto essere ricomprese, in via interpretativa, tra le condotte penalmente sanzionate). Il reato si perfeziona nella semplice esecuzione dell'azione illecita.

L'art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità punisce il danneggiamento di dati, informazioni e programmi "pubblici. Vengono quindi puniti i fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, deteriorare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Nell'art. 635-quater si punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici non di pubblica utilità, richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento.

La distinzione tra il danneggiamento di dati (ora punito dal nuovo art. 635-bis c.p.) e il danneggiamento del sistema è pertanto legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l'alterazione di dati informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall'art. 635-quater c.p..

Per l'art. 635-quinquies c.p. si amplia la sfera delle condotte punibili, prevedendo che il fatto possa essere diretto non solo a danneggiare o a distruggere il sistema, ma anche a renderlo inservibile, ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Tra i reati commessi attraverso l'uso di un sistema informatico si annoverano l'art. 491-bis. Documenti informatici che estende ai documenti informatici, che abbiano efficacia probatoria, la punibilità prevista dai reati di cui al Capo III dei delitti contro la fede pubblica, ovvero ai delitti di falsità negli atti. L'Art. 640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica che punisce la condotta compiuta dal certificatore ed il ruolo svolto. Il reato proprio dell'ente certificatore prevede una condotta che sembra rientrare, comunque, nella fattispecie di cui all'art. 640 c.p., con cui si porrebbe quindi in rapporto di specialità. Si osserva infine che la condotta punita riguarda solo il certificatore "qualificato" (o

meglio, il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata). Per completezza, si segnala che l'articolo 495-bis c.p., inserito dalla stessa legge, non è contemplato tra i reati presupposto di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La Legge 18 novembre 2019 n 133 "Legge sulla sicurezza cibernetica" introduce la responsabilità amministrativa specificando che "*Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote*".

Tale legge ha lo scopo di introdurre un complesso di disposizioni tese ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

9.2 Attività sensibili

Atteso che l'utilizzo dello strumento informatico è da ritenersi imprescindibile nell'ambito di tutti i settori della Società, i reati che possono essere considerati anche astrattamente ipotizzabili per Società NUOVENERGIE SpA sono l'Art. 615-ter., l'Art. 615-quater, Art. 635-ter, l'Art. 635-quarter, l'Art. 635-quinquies, l'Art. 491-bis e l'Art. 640-quinquies.

Le attività sensibili di reato sono:

- **la gestione dei sistemi informatici Interni in termini di sicurezza fisica e logica e la gestione dei profili di accesso alle apparecchiature informatiche, alla rete ed ai sistemi;**
- **gli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l'acquisto di strumenti hardware e software e della manutenzione;**

9.3 Procedure

Oltre al Codice Etico, il Modello prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e tutela dei dati (inclusi quelli sensibili).

In particolare, sono stati redatti documenti connessi alla protezione dei dati personali (registro trattamenti e informative privacy etc.)

Inoltre, sono presenti i gestionali BLUCRM per sportello billing contabilità etc. e un Book Mappa hardware dove viene mappato il software e hardware presente nella società. È in essere anche una procedura che regolamenti l'utilizzo dei sistemi informatici (accessi, regole per la gestione del software etc.)

10. Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09].

10.1 Considerazioni esplicative

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

La figura delittuosa indicata nell'art. 513 c.p. è intesa come una delle forme più elementari di aggressione al sistema economico. Secondo l'interpretazione dominante, la norma protegge tutti i tipi di attività di impresa che rispettano i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c., a prescindere dalla soggettività pubblica o privata dell'impresa stessa.

Si precisa che la condotta consiste nell'adoperare violenza o mezzi fraudolenti con modalità idonee ad impedire l'esercizio dell'attività industriale o commerciale; si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione; per "mezzi fraudolenti" si intendono quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne, restando invece escluse dal novero delle condotte rilevanti altri mezzi illeciti, come, ad esempio, il mantenimento della vittima in condizione di ignoranza. Il delitto consiste nel mettere in pericolo l'attività commerciale o industriale anche nel fine di cagionare l'impedimento o il turbamento delle attività.

Ai sensi del suddetto articolo, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento

Per quanto riguarda l'art. 513-bis c.p. si tratta di un'incriminazione che si muove in un'ottica di tutela dell'iniziativa economica lecita da forme di aggressione perpetrate dalla criminalità organizzata che, soprattutto in ambienti "ad alta densità mafiosa", tende sempre più ad inserirsi nel circuito dell'economia lecita. Tuttavia, la mancanza nella norma di qualsiasi riferimento ai fatti di criminalità organizzata, presuppone, comunque, la rilevanza a livello penale delle condotte poste in essere da imprenditori non legati a sodalizi criminali.

Tale fattispecie rileva, ad esempio, nel caso di accordi collusivi tra più imprese finalizzate all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, che vengono scoraggiati dal presentare offerte competitive in base alla forza di intimidazione che le altre imprese, in virtù della loro contiguità all'associazione mafiosa, riescono ad esercitare.

Il reato di Frodi contro le industrie nazionali Art. 514 c.p. è commesso da chiunque realizzi le condotte di vendita o messa in circolazione di beni non genuini, contrassegnati da nomi, marchi e altri segni distintivi contraffatti o alterati.

L'Art. 515 c.p. di "Frode nell'esercizio del commercio" descrive un reato realizzabile soltanto da chi eserciti (anche di fatto) un'attività commerciale, da intendersi in senso lato come scambio di beni e servizi. Tra i soggetti attivi del reato si possono comprendere, però, anche dipendenti, familiari, rappresentante o socio del titolare della ditta purché abbiano effettivamente commesso il reato o concorso nella sua realizzazione. Anche tale fattispecie di reato è posta a tutela del sistema economico nazionale, ma con riferimento specifico all'onestà e alla correttezza degli scambi. Si precisa che la condotta rilevante consiste, alternativamente, nella consegna di una cosa mobile per un'altra ovvero in una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità e quantità.

Per l'art. 516 c.p. si precisa che:

- l'oggetto materiale della condotta è costituito dalla vendita o distribuzione di sostanze alimentari in violazione dei requisiti fissati da specifiche normative di settore;
- il reato di "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine" consiste in un'attività preparatoria rispetto a quella materiale della consegna del bene.

Rispetto alla fattispecie disciplinata dall'articolo precedente. la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) si differenzia per l'oggetto materiale della condotta costituito dalle opere d'ingegno e dai prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il compratore su origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto.

In via generale, in riferimento all' Art. 517-ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale" si osserva che l'art. 15 L. 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito ex novo la norma in esame nel Codice penale e, successivamente, ha operato un rinvio alla responsabilità amministrativa dell'ente. L'art. 517 ter, comma 1, c.p. appresta una tutela specifica per i prodotti rispetto ai quali sussiste un titolo di proprietà industriale, dalle condotte di fabbricazione e di utilizzo a livello industriale del prodotto stesso. Si precisa che la procedibilità dell'azione penale è subordinata alla proposizione della querela della persona offesa.

Per l'art. 517-quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, come osservato per la norma precedente, anche tale disposizione è stata inserita nel Codice penale dalla L. n. 99/09 e successivamente richiamata quale reato-presupposto dell'illecito amministrativo dell'ente. Le condotte incriminate consistono sia nella contraffazione e alterazione dei prodotti oggetto di tutela, sia nella commercializzazione e nello scambio in senso lato dei prodotti stessi.

10.2 Attività sensibili

Data la natura delle attività di NUOVENERGIE SpA i processi sensibili sono quelli relativi all'attività di commercializzazione del prodotto/servizio, e fanno riferimento al rischio di incorrere nel reato Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

Si ritiene che le condotte previste dagli altri reati precedentemente presentati non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito di Società.

10.3 Procedure

Al fine di abbassare il livello di rischio di incorrere nei reati applicabili di questa famiglia la società ha in essere/ottenuto:

- **Codice Etico;**
- **La certificazione Bollino Etico Sociale;**
- **ha sotto controllo il proprio sito internet con tutte le informazioni relative al servizio/prodotto offerto;**
- **ha tariffe determinate dall'ARERA;**
- **ha un Regolamentoato "Codice di rete dei distributori", delibere ARERA e chiare indicazioni dei servizi offerti all'interno del sito internet della Società;**

11. Reati commessi in violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09].

11.1 Considerazioni esplicative

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

L'art. 171 Legge n. 633/1941 punisce chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171bis Legge n. 633/1941 "Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore" punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in

supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

L'art. 173 ter Legge n. 633/1941, punisce un'ampia gamma di condotte riconducibili a chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

L'art. 171septies della Legge n. 633/1941 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione, punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

L'art. 171octies della Legge n. 633/1941 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

11.2 Attività sensibili

Data la natura delle attività di Società, le condotte previste dai reati analizzati negli art. 171 Legge n. 633/1941, art. 171bis Legge n. 633/1941 e art. 173 ter Legge n. 633/1941 sono astrattamente realizzabili nell'ambito di Società NUOVENERGIE SpA mentre gli altri reati non risultano attuabili nel contesto della Società.

Le attività sensibili sono quelle relative alla:

- **Gestione sistemi informatici nei termini della gestione delle licenze software**
- **Rispetto del copyright per audio video e stampati**

11.3 Procedure

Nel dettaglio al fine di ridurre il rischio reato è adottato il:

- **Codice Etico;**
- **Documenti connessi alla protezione dei dati personali in linea con GDPR Privacy;**
- **Licenze software sotto controllo;**
- **Immagini con diritto all'utilizzo (Free pik);**

- **Una procedura che regolamenti l'utilizzo dei sistemi informatici (accessi, regole per la gestione del software etc.);**

12. Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/01), [aggiunto dall'art. 4, comma 2, L. n. 116/2009, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 121/2011].

12.1 Considerazioni esplicative

I principali reati presupposto rientranti nell'area tutela ambientale riguardano l'applicazione delle Direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente. Il provvedimento entra in vigore il 16 agosto 2011 introducendo l'art. 25-undecies del Decreto legislativo 231 del 2001.

In particolare, sono citati i seguenti reati:

- Art. 452 bis (Inquinamento ambientale) del codice penale
- Art. 452 quater (Disastro ambientale) del codice penale
- Art. 452 quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente) del codice penale
- Art. 452 sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) del codice penale
- Art. 452 septies (Impedimento del controllo) del codice penale
- Art. 452 octies (Circostanze aggravanti) del codice penale
- Art. 452 quaterdecies Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
- Art.727-bis del codice penale
- Art.733 - bis del codice penale
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 - articolo 29 - quattordecies
 - articolo 137
 - articolo 256
 - articolo 257
 - dell'articolo 258
 - articolo 259
 - articolo 260, e 260 - bis
 - articolo 279
- legge 7 febbraio 1992
 - articolo 1 e articolo 3 - bis:
- legge 28 n. 549 dicembre 1993
 - articolo 3
- decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202
 - articolo 8 e 9

Il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento «significativi e misurabili» dello stato preesistente «delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo» o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna

Il reato invece di Disastro ambientale riguarda un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Il disastro

ambientale è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

L' 452-sexies punisce con la reclusione il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività. Il delitto è commesso da chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente.

Art. 452 septies (Impedimento del controllo) . punisce chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

L'art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti stabilisce che chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Nel dettaglio nell'art. 727 - bis c.p. è punita l'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; l'art. 733 - bis c.p. punisce il danneggiamento o deterioramento di habitat. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 - bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 - bis del codice penale, per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

In riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Testo unico ambientale" sono stati inseriti nel d.lgs., 231/01 l'art. 137 del D.lgs. 152/2006 che sanziona penalmente la condotta dello scarico di acque reflue industriali, nel solo caso in cui le sostanze pericolose, oggetto della condotta, superino i valori limite indicati tassativamente dall'Allegato 5 allo stesso Decreto.

L'art. 256 contempla diverse ipotesi di reato, richiamate poi dal D.lgs. 231/01:

1. svolgimento di attività di gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
2. abbandono di rifiuti commesso da titolari di enti o imprese;
3. realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata;
4. miscelazione di rifiuti;

5. realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, la fattispecie viene integrata attraverso le seguenti condotte:

- raccolta (operazione di prelievo, cernita o raggruppamento di rifiuti per il trasporto);
- smaltimento (operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o un materiale dal circuito economico e/o di raccolta);
- recupero (operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti chimici, meccanici, termici o biologici).

in assenza del provvedimento amministrativo che può essere un'autorizzazione, un'iscrizione o una comunicazione.

A tal fine, è possibile affermare che l'avvenuta presentazione della domanda per il rilascio del provvedimento amministrativo non può essere considerata alla stregua di un'autorizzazione perfezionata. Pertanto, commette il reato chi esercita le sopra menzionate attività nel periodo di mora che intercorre tra domanda e rilascio del provvedimento amministrativo, oppure chi omette o ritarda di effettuare il versamento dei contributi annuali di iscrizione.

Con riferimento alla realizzazione e alla gestione di una discarica non autorizzata, il reato si configura anche attraverso il ripetuto accumulo, nello stesso luogo, di materiali oggettivamente destinati all'abbandono, con trasformazione del sito, degradato a sua volta dalla presenza dei rifiuti. L'illecito si configura anche in difetto di una specifica organizzazione di persone o di mezzi e senza che sia necessario uno specifico scopo di lucro. Sotto il profilo strettamente giuridico, il reato si qualifica come istantaneo.

La "miscelazione di rifiuti" integra un'autonoma figura di reato con cui si punisce chiunque compia operazioni di miscelazione fra categorie diverse di rifiuti pericolosi o di miscelazione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Tali attività possono, infatti, essere lecitamente svolte solo a seguito di rilascio di una specifica autorizzazione con la quale l'autorità amministrativa accerta che l'attività di miscelazione non rechi danni all'ambiente e alla salute umana e che il suo esercizio sia funzionale all'ottimale smaltimento dei rifiuti.

Con riferimento alla realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi, la fattispecie di reato risulta applicabile ai soli casi di produzione di rifiuti individuati dalla normativa speciale di settore, ove si stabiliscono adempimenti peculiari - finalizzati ad assicurare condizioni di salute e sicurezza - circa la quantità dei rifiuti e la durata del deposito temporaneo.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale maggioritario, il reato disciplinato dall' Art. 257 Bonifica dei siti il bene giuridico tutelato è costituito dall'interesse al puntuale adempimento della procedura di bonifica, laddove imposta, e, più in generale, dall'interesse alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento. Per la sussistenza del reato è necessario aver cagionato il superamento delle CSC (Concentrazioni di Soglia di Contaminazione) e delle CSR (Concentrazione Soglie di Rischio), definite caso per caso, sulla base di specifiche analisi di rischio sul sito interessato.

Il soggetto agente è individuato in colui che ha l'obbligo di bonificare il sito inquinato e che, pertanto, con la propria condotta, attiva od omissiva, abbia causato o concorso a causare la contaminazione, sia con dolo che con colpa, del sito. Questa

figura potrebbe, pertanto, non coincidere con quella del proprietario del sito inquinato.

L'art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari punisce la condotta di chi fornisce indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei soli rifiuti pericolosi, nonché di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Il reato è punibile a titolo di dolo ed è imputabile sia al produttore dei rifiuti o destinatario degli stessi, sia al trasportatore.

L'art. 259 sanziona il trasferimento dei rifiuti, ai fini dello smaltimento o del recupero, al di fuori dello Stato di appartenenza dell'impresa produttrice. Per configurare la condotta è necessario il rinvio al Regolamento CEE 259/93 del 1° febbraio 1993 - relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. In particolare, con il citato regolamento, viene scoraggiata l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento, incentivando l'autosufficienza dello stato produttore, e viene vietata, per i rifiuti destinati al recupero, l'esportazione di rifiuti inclusi in particolari liste (cc.dd. lista ambra e lista rossa), consentendo solo quella dei rifiuti inclusi nella c.d. lista verde. E' prevista una circostanza aggravante nel caso di traffico illecito di rifiuti pericolosi.

La condotta sanzionata dall'art. 260 è integrata da una serie di operazioni aventi carattere continuativo e organizzato, volte alla cessione, al ricevimento, al trasporto, all'esportazione e all'importazione e, comunque, alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

La norma intende sanzionare i comportamenti non occasionali dei soggetti che, al fine di trarre un ingiusto profitto, fanno della gestione illecita dei rifiuti la loro attività professionale/della Società, anche se non esclusiva. Il reato si perfeziona solo con il compimento di più operazioni illecite e con la predisposizione di un'organizzazione sia pur rudimentale. Il reato in esame ed il reato di "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" (art. 256), risultano diversi, non essendo configurabile alcun rapporto di specialità o alternatività, sicché è possibile l'imputazione di entrambi i reati a titolo di concorso. Di rilievo anche i mezzi di trasporto impiegati nel traffico illecito di rifiuti, che costituiscono lo strumento essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta del reato.

Tale norma (Art. 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è stata introdotta nel D.lgs. n. 152/2006 dall'art. 36 del D.lgs. 205/2010.

Il comma 6 sanziona una condotta, speculare a quella descritta nell'art. 258, comma 4, in tema di formulario, che consiste nella falsità ideologica (relativa pertanto alla falsità o non esattezza dei dati contenutistici) del certificato di analisi dei rifiuti, il cui contenuto viene inserito nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La condotta risulta, peraltro, limitata ai soli casi di falsità ideologica dei dati attinenti alla natura, alla composizione e alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Il reato può essere addebitato, in tal caso, al soggetto responsabile, nell'ambito dell'organizzazione della Società, della redazione del certificato in oggetto. Il comma 7 punisce a titolo di reato, anche il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione, nonché lo stesso trasportatore che utilizza il certificato falsificato ai sensi del comma 6 e contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti pericolosi. Una previsione del tutto innovativa nell'ambito del nostro ordinamento è rappresentata dal comma 8 dell'art. 260-bis che punisce il trasportatore, qualora accompagni il trasporto di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Si tratta

di un'ipotesi di reato costruita sul presupposto che una scheda autentica e originale venga intenzionalmente modificata dal trasportatore stesso per impedire una corretta e completa tracciabilità dei rifiuti (falsità materiale). Le pene previste in quest'ultimo caso sono quelle indicate dagli artt. 477 e 482 del codice penale.

Il reato previsto dall'art. 279 si applica in ambito industriale, e in particolare, nei casi di esercizio di impianti o gestione di attività che possano comportare l'immissione nell'aria di particolari sostanze dannose elencate negli Allegati I, II, III e V alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 (ad es. arsenico, benzene, cromo, cadmio, etc.). Inoltre, ai fini della configurazione della fattispecie, è necessario, come secondo elemento, che venga posta in essere una violazione dei valori limite di emissione, così come prescritti da specifiche autorizzazioni o prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa competente. Infine, la semplice violazione di tali atti amministrativi non sembra sufficiente per determinare la punibilità del soggetto agente, poiché il rappresentante legale dell'impresa o il direttore di stabilimento saranno ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 279, comma 5, del D.lgs. 152/2006 solo qualora il superamento dei valori limite di emissione abbiano, al contempo, provocato un deterioramento della qualità dell'aria, valutato sulla base di valori limite definiti dalle normative speciali di settore.

La legge 150 del 7 febbraio 1992 modificata con legge 59 del 13 febbraio 1993 disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

La Legge ordinaria del Parlamento n° 549 del 28/12/1993 dettaglia invece le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

Il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 è stato emesso in attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

12.2 Attività sensibili

Con riferimento alle attività di NUOVENERGIE SpA ed ai reati presupposto sopra definiti quelli che si può ipotizzare possano essere realizzabili, seppur in astratto, sono quelli contemplati dall'art. art. 256, dall'art. 257, dall'art. 258, dall'art. 260 e dall'art. 260-bis. Le altre condotte non sono neppure astrattamente configurabili.

I processi maggiormente interessati e a rischio sono quelli relativi:

- **alla gestione dei rifiuti (es. toner, apparecchiature elettriche ed elettroniche etc.);**

12.3 Procedure

Oltre che in un apposito paragrafo del Codice Etico, NUOVENERGIE SpA pone attenzione allo smaltimento dei rifiuti a carico di un fornitore specializzato e all'affidamento a fornitori autorizzati per il ritiro e lo smaltimento di rifiuti speciali es. AEE.

13. Altri reati presupposto

Pur essendo stato esaminato nell'analisi del rischio reato, non è stato considerato applicabile il reato configurato

- nell'art. 25 quater. del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: mutilazione genitale femminile - art. 583 bis c.p., dato il settore di attività dell'ente in cui tale tipo di reato è di impossibile applicazione;
- nell'art. 25 sexies D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: abuso di informazioni privilegiate - art. 184 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U.F. manipolazione del mercato - art. 185 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U.F., non essendo NUOVENERGIE SpA una società quotata;
- nell'art. 25quaterdecies, frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati perché non ne è possibile l'accadimento;
- nell' art.25-sexiesdecies i reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973 perché non ne è possibile l'accadimento.